



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA MILAZZO

Ordinanza n. 05/13

DISCIPLINA DELL'ALAGGIO E VARO DI UNITA' NAVALI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1994) recante "Riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare, gli articoli 6 lett. a) e 24 comma 2bis;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge n. 485/88";
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge n.485/88";
- VISTA la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela dell'ambiente;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"
- VISTA la propria Ordinanza n. 100/2011 in data 23.12.2011 recante "Disciplina delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo";
- VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 21.12.1999 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana il 14.01.2000, con il quale la circoscrizione dell'Autorità Portuale di Messina è integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del Torrente Muto;
- VISTO il vigente Regolamento dell'Autorità Portuale di Messina per l'esercizio delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei Porti di Messina e di Milazzo;
- VISTA la propria Ordinanza n. 33/2009 in data 04.06.2009;
- CONSIDERATA la necessità di determinare le norme che disciplinano le operazioni di alaggio e varo di unità navali nel Circondario Marittimo di Milazzo, a salvaguardia della sicurezza di tali operazioni nonché della pubblica incolumità;
- VISTO il parere favorevole dell'Autorità Portuale di Messina all'emanazione della presente Ordinanza ed espresso con la nota prot. n. 1884 U/I3 in data 26.02.2013 di riscontro alla propria nota prot. n.3730 04.02.2013;
- VISTI gli articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1249, 1251 e 1255 del codice della navigazione e gli articoli 59, 61 e 499 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

La presente Ordinanza trova applicazione nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo.

In particolare, nel Porto Commerciale di Milazzo, le Operazioni di alaggio e varo di unità possono essere effettuate esclusivamente nelle seguenti zone portuali meglio individuate dall'allegato stralcio planimetrico (ALLEGATO 1), purché non interessate dalla presenza di altre unità navali autorizzate all'ormeggio:

- A. Molo Foraneo del Porto di Milazzo (Area "A" dell'Allegato 1);
- B. Banchina XX Luglio del Porto di Milazzo (Area "B" dell'Allegato 1);

L'Autorità Marittima, sentita l'Autorità Portuale, si riserva di valutare istanze di alaggio e varo da effettuare eccezionalmente in aree diverse da quelle su indicate.

Istanze di alaggio e varo in altri porti del Circondario Marittimo di Milazzo saranno valutate caso per caso.

Ai fini della presente Ordinanza, si definisce:

1. "Alaggio e varo": operazione di sollevamento o messa in mare di una unità navale effettuata tramite autogrù o altro mezzo meccanico similare.
2. "Tiro a secco": operazione mediante la quale un'unità viene posta temporaneamente in un luogo asciutto.

Articolo 2

(Norme per l'alaggio ed il varo a mezzo autogrù o altro mezzo meccanico similare)

Le operazioni di alaggio o di varo mediante autogrù, macchine operatrici od altri mezzi di sollevamento e movimentazione possono essere condotte esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine assicurate.

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo con l'ausilio di mezzi meccanici, devono effettuare una comunicazione come da fac-simile (ALLEGATO 2), almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni da effettuare.

L'istanza deve essere firmata per accettazione dalla ditta/società esecutrice dell'operazione.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, verificata la regolarità della documentazione presentata e l'inesistenza di condizioni ostative allo svolgimento delle operazioni richieste, comunicherà se ritenuto opportuno, prima dell'inizio delle operazioni programmate, eventuali limitazioni/restrizioni all'effettuazione delle operazioni, eventuali ulteriori prescrizioni ovvero il diniego motivato allo svolgimento delle operazioni.

Le operazioni di alaggio e varo con l'ausilio di mezzi meccanici possono essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società che abbiano adempiuto a quanto previsto dall'articolo 68 c.n. nonché dalle vigenti ordinanze locali di settore e mediante il dipendente personale tecnico regolarmente assunto.

Fermo restando le eventuali osservazioni/prescrizioni dettate dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la ditta/società esecutrice delle operazioni, durante le fasi di alaggio/varo, è tenuta alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi:

1. ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
2. di aver stipulato polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possano essere arrecati a persone o cose durante l'esercizio dell'attività che s'intende svolgere;
3. le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
4. prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
5. le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
6. non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
7. lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
8. le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
9. l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
10. durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogrù o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale;
11. gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;

12. le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogrù;
13. il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
14. il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, atee demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi il carico sospeso incustodito;
15. il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni fonte d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengono merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
16. al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa.

La permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico. E' fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali (tiro a secco).

Articolo 3

(Divieti)

Durante lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo, sopra meglio descritte e regolamentate, è fatto divieto, nello specchio acqueo ricadente nel raggio di azione delle gru e/o dei mezzi di sollevamento utilizzati, di:

1. navigare, ancorare, sostare o ormeggiare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione e comunque accedervi;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Nell'area Demaniale Marittima destinata alle predette operazioni, meglio segnalata sul posto dalla ditta procedente, e per tutta la durata delle stesse è vietato:

- a) transitare, formarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- b) transitare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- e) svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale.

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dello specchio acqueo delle operazioni, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose. Tali unità non dovranno in alcun modo ostacolare le attività di lavorazione della Ditta procedente, prestando particolare attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal personale di servizio o dalle eventuali unità di cantiere. Nelle aree demaniali marittime a terra limitrofe alla zona di stazionamento delle gru e dei mezzi meccanici, dovrà essere prestata la massima attenzione e osservando tutte le indicazioni di sicurezza e pericolo fatte dal personale ivi operante.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza, che entra in vigore a partire da 14 marzo 2013, sarà punita:

- a) dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso reato;
- b) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- e) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli art. 1161, 1164, 1165, 1174 e 1255 del Codice della Navigazione.

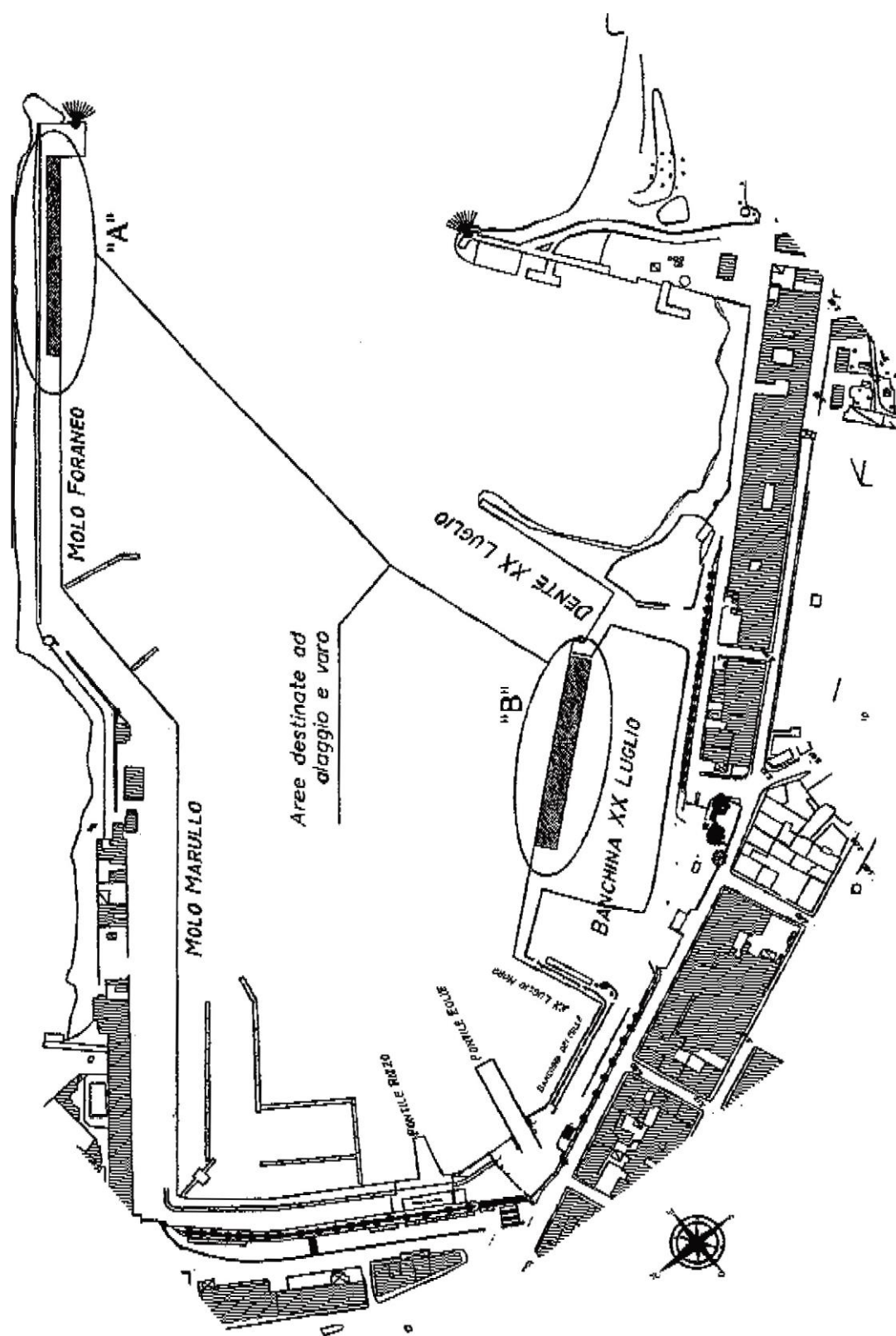
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it

Milazzo, 26.02.2013

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE

Porto Milazzo



Alla Capitaneria di Porto
Sezione tecnica
98057 **MILAZZO**

E.p.c., Autorità Portuale
di Messina

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente _____ recapito telefonico _____ cellulare _____
in qualità di Armatore/Proprietario dell'unità da _____ denominata _____
—

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo _ dell'Ordinanza n. _____, l'intenzione di effettuare l'alaggio/il varo (Barrare se non richiesto) della suddetta unità presso:

- ☐ Molo Foraneo del Porto di Milazzo (Area "A" dell'Allegato I della suddetta Ordinanza);
☐ Banchina XX Luglio del Porto di Milazzo (Area "B" dell'Allegato 1 della suddetta Ordinanza);
☐ Altro (Specificare) _____ (da valutare sentita l'Autorità Portuale di Messina).

L'operazione verrà effettuata dalla ditta/Società _____

A tal fine, (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità) il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi all'integrale rispetto di quanto disposto dalla Capitaneria di Porto con la suddetta Ordinanza. Inoltre, il sottoscritto dichiara quanto segue:

1. Nome e numero dell'unità: _____ T.SL.: _____;
2. Peso totale da movimentare comprensivo del peso dell'unità e delle eventuali pertinenze di Bordo _____;
3. Lunghezza f.t.: _____ Larghezza: _____;
4. Eventuali altri pesi presenti a bordo: _____;
5. Data e ora dell'alaggio _____ Data e ora del varo _____
6. Qualora non coincidenti, indicare l'Armatore : _____.

- Si allega copia del documento d'identità.

Milazzo, _____

IL RICHIEDENTE

Dichiarazione ai sensi del Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente _____
_____, recapito telefonico _____ cellulare _____, in
qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società _____ con sede legale in
_____ Via _____ N. _____ P.IVA _____ Cod. Fisc. _____

(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità), accetta di eseguire l'operazione di alaggio e varo della suddetta unità.

A tal fine, dichiara:

- 1) di essere regolarmente iscritto nei Registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Milazzo/Autorità portuale di Messina (N. d'iscrizione _____);
- 2) di aver preso visione e di impegnarsi all'integrale rispetto di quanto disposto da (la Capitaneria di Porto con l'Ordinanza n. _____ e dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni);
- 3) che la gru che sarà utilizzata per le suddette operazioni sarà la seguente:
 - Autogru _____, tipo _____, modello _____, targa _____, anno _____ di costruzione _____, data ultima revisione _____;
 - Data ultima revisione ISPEL al sistema di sollevamento _____;
 - Data ultima revisione fasce _____ Data ultima revisione catene _____;
 - Portata di sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dell'autogru: _____
- 4) che il personale addetto alle operazioni sotto specificato:
 - Conduttore Sig. _____;
 - Manovratore Sig. _____;
 - _____ Sig. _____;

è dipendente della ditta indicata in epigrafe, è in possesso di tutti i titoli necessari per eseguire le operazioni in parola ed è stato reso edotto delle norme emanate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con la suddetta Ordinanza nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle procedure indicate nel piano di sicurezza ed all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale;

- 5) che il personale impiegato è in possesso di tutti i titoli necessari per l'effettuazione delle operazioni nonché dei dispositivi di protezione individuale in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 6) La sottoscritta ditta esecutrice dichiara inoltre, di rispettare tutte le specifiche prescrizioni di seguito elencate:
 - a) ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
 - b) di aver stipulato polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere arrecati a persone o cose durante l'esercizio dell'attività che s'intende svolgere;
 - c) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
 - d) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
 - e) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
 - t) non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
 - g) lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
 - h) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
 - i) l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - j) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale.
 - k) gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
 - l) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogru;
 - m) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
 - n) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
 - o) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - p) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa.

L'Autorità Marittima/Portuale rimane manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da intendersi ricadere interamente sulla ditta esecutrice dei lavori.

Si allega copia del documento di identità.

Milazzo, li _____

LA DITTA ESECUTRICE
